

**AULA 'B'**



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**NASpI**  
**Dimissioni**  
**giusta causa**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSANA MANCINO - Presidente -  
Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliera -  
Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO - Consigliera -  
Dott. SIMONA MAGNANENSI - Consigliera -  
Dott. LUCA ARIOLA - Rel. Consigliere -

**R.G.N. 12727/2024**

Cron.

Rep.

Ud. 26/02/2026

CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 12727-2024 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,  
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

**- ricorrente -**

**contro**

[REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa  
dall'avvocato [REDACTED]

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 295/2024 della CORTE D'APPELLO di  
MILANO, depositata il 06/05/2024 R.G.N. 1267/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
26/02/2026 dal Consigliere Dott. LUCA ARIOLA.

**2026**

**1018**



## FATTI DI CAUSA

**1.** Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha accolto il gravame proposto da ██████████ - la quale aveva dedotto di avere inutilmente chiesto, in via amministrativa, la liquidazione in proprio favore dell'indennità NASpI a causa dello stato di disoccupazione nel quale si era venuta a trovare dopo aver rassegnato le dimissioni per giusta causa - e, quindi, ha dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione della indennità NASpI, condannando l'Inps alla corresponsione della somma di 24.287,25 euro, oltre interessi dal dovuto al saldo.

**1.1.** Il Tribunale di Varese aveva rigettato la domanda di ██████████ sul presupposto che la lavoratrice non avesse dato prova della giusta causa di dimissioni.

**1.2.** Al contrario, la Corte d'appello, richiamata la circolare Inps n. 163 del 2003, ha affermato che, secondo lo stesso Inps, non è necessaria la prova della giusta causa delle dimissioni, ma è sufficiente aver manifestato concretamente la volontà di difendersi contro il comportamento illecito del datore di lavoro. Ha rilevato, quindi, che nella specie detto onere era stato assolto, giacché a tale scopo era sufficiente la lettera inviata dall'avvocato al datore di lavoro volta a contestare il comportamento illecito che aveva determinato le dimissioni per giusta causa, con la richiesta di addivenire ad una soluzione bonaria.

Ha osservato, inoltre, che il successivo deposito del ricorso giudiziale finalizzato ad accertare la giusta causa delle dimissioni confermava la volontà della lavoratrice di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro, come richiesto dalla citata circolare Inps.

**2.** Avverso detta pronuncia l'Inps ha proposto ricorso.



██████████ ha resistito mediante controricorso. Numero sezionale 1018/2026

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Numero di raccolta generale 8564/2026

Data pubblicazione 06/04/2026

**3.** All'esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 380-*bis*.1, secondo comma, c.p.c.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., con riferimento all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 2015, per avere la Corte d'appello affermato che, al fine di ottenere l'indennità NASpI, l'assicurata non era tenuta a provare in giudizio la sussistenza della giusta causa delle dimissioni, ma era sufficiente la mera dimostrazione della volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito tenuto dal datore di lavoro.

**1.1.** Secondo l'Istituto, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità NASpI si basa sul presupposto della involontarietà dello stato disoccupazione, il quale sussiste non soltanto in caso di licenziamento, ma anche nell'ipotesi di dimissioni dovute a giusta causa. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, era onere dell'assicurata provare in giudizio il fatto delle dimissioni per giusta causa e, quindi, la sussistenza delle condotte gravemente inadempienti del datore di lavoro. Di conseguenza, risultano violati gli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., perché la controparte si era limitata ad allegare di aver diritto alla prestazione senza però dimostrare nulla in merito ai dedotti inadempimenti datoriali.

**1.2.** L'Istituto sottolinea, altresì, che non può rilevare il fatto che, sulla scorta delle istruzioni interne, in sede amministrativa è sufficiente documentare la volontà dell'assicurato di difendersi



in giudizio nei confronti del datore di lavoro al fine di far accertare le condotte inadempienti di quest'ultimo. Ed infatti, le circolari interne non possono incidere sul contenuto di una fonte di rango primario né vincolare il giudice, sicché l'attore deve allegare e provare i fatti costitutivi dei requisiti del diritto, a prescindere da quanto previsto dalle circolari per l'asseverazione nella fase amministrativa dei requisiti per conseguire le prestazioni previdenziali.

**2.** In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente.

**2.1.** Innanzitutto, la doglianza formulata dall'Inps non soltanto è attinente al *decisum* della sentenza impugnata, ma reca l'illustrazione intelligibile ed esauriente delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, così da soddisfare i requisiti contenutistici del ricorso per cassazione ai fini della sua ammissibilità *ex art.* 366 c.p.c. (v., in particolare, Cass. n. 17125 del 2007 e Cass. n. 4036 del 2011).

**2.2.** In secondo luogo, non può ritenersi che le questioni dedotte tramite il ricorso in esame non siano comprese nel tema del decidere del giudizio di appello e, quindi, siano da considerarsi inammissibili in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 907 del 2018). La doglianza, invero, attiene non già al tema dell'applicabilità, al caso in esame, della circolare Inps n. 163 del 2003, quanto al fatto che la Corte territoriale ha affermato che l'onere probatorio incombente sull'assicurata era limitato agli elementi indicati nella citata circolare e non l'evento previsto dalla legge per l'insorgere del diritto all'indennità, cioè l'involontarietà dello stato di disoccupazione.

**2.3.** Ancora, non è esatto affermare che l'oggetto del giudizio è sempre stato l'accertamento dell'illegittimità del diniego opposto dall'Inps alla domanda di NASpI presentata dalla



lavoratrice e non l'accertamento della giusta causa delle sue dimissioni. È noto che la domanda giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo alle prestazioni previdenziali non può configurarsi come impugnazione dei provvedimenti emessi in sede amministrativa (principio del tutto consolidato: cfr. già Cass. n. 4128 del 1984), sicché non rilevano in alcun modo le determinazioni assunte dall'Inps in quella fase (cfr. Cass. n. 11516 del 2018, in tema di prestazione d'invalidità, secondo cui neppure il provvedimento ricognitivo del diritto fatto valere dall'assicurato comporta l'automatico riconoscimento del diritto medesimo).

**2.4.** Infine, non è pertinente il richiamo all'art. 360-*bis* n. 1) c.p.c., atteso che – lasciando in disparte quanto si dirà nel prosieguo circa il merito delle censure – la denunciata inosservanza, da parte dell'Inps, delle previsioni contenute nella circolare emanata dal medesimo Istituto non è motivo d'inammissibilità del ricorso.

**3.** Nel merito, il ricorso è fondato.

**3.1.** È necessario rammentare che la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), istituita con il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, è un'indennità mensile che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1).

In particolare, la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c, del d.lgs. n. 181 del 2000, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c)



possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (art. 3, comma 1, nella formulazione *ratione temporis* applicabile al caso di specie).

Inoltre, la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, della l. n. 92 del 2012 (art. 3, comma 2).

**3.2.** Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la funzione del trattamento NASpI è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (cfr. Cass. n. 13578 del 2025, in tema di lavoro carcerario, che richiama Cass. n. 396 del 2024).

Tale involontarietà non si riscontra solo nel caso in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o influenza del datore o alle sue prerogative imprenditoriali, poiché l'art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, ammettendo al beneficio anche i lavoratori che si siano dimessi per giusta causa o che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nei casi ivi previsti, evidentemente riconosce l'involontarietà della perdita dell'occupazione anche laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto, la risoluzione è in concreto da ascrivere ad un comportamento datoriale e non ad una libera scelta del prestatore.

A sostegno è stata richiamata la sentenza n. 269 del 2002, con cui la Corte costituzionale ha giudicato non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità dell'art. 34, comma



5, della l. n. 448 del 1998, laddove statuiva che «la cessazione del rapporto per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione», ritenendo che le dimissioni per giusta causa non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore in quanto ascrivibili al comportamento di altro soggetto: «le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), comportano, dunque, come rilevato dallo stesso giudice *a quo* uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese, in assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell'ambito di operatività della disposizione censurata, potendosi pervenire a tale risultato attraverso una interpretazione conforme a Costituzione della stessa».

**3.3.** Nella specie, la Corte d'appello ha affermato che lo stato di disoccupazione in cui versava [REDACTED] era dipeso dalle dimissioni dalla stessa rassegnate "per giusta causa".

A tal fine, la Corte ha richiamato la circolare Inps n. 163 del 2003, nella quale, a proposito delle dimissioni per giusta causa, si precisa che per ottenere la prestazione l'assicurato avrebbe dovuto «corredare la domanda con una documentazione da cui risulti almeno la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale». Ha ritenuto, quindi, che l'oggetto della prova incombente sull'assicurato fosse non l'esistenza della giusta causa sottesa alle dimissioni, bensì delle circostanze di fatto



riportate nella sopra citata circolare dell'Istituto (v. pag. 4 della sentenza impugnata).

**3.4.** Così motivando, la Corte d'appello ha nella sostanza ommesso di accertare l'esistenza del presupposto necessario per ottenere l'indennità NASpI, ossia la condizione di disoccupazione involontaria dell'assicurato, da ritenersi sussistente – come detto – anche nell'eventualità in cui la risoluzione del rapporto di lavoro, pur promanando dal lavoratore, è in concreto da ricondurre ad una condotta datoriale e non ad una libera scelta del prestatore.

In particolare, questa Corte ha chiarito che le dimissioni sono assistite dalla giusta causa *ex art.* 2119 c.c. allorché si configurino come reazione immediata agli inadempimenti del datore di lavoro, secondo i parametri di ragionevolezza enucleati da questa Corte nel concretizzare i presupposti di validità e di tempestività delle dimissioni (v. Cass. n. 31999 del 2018). Spetta al lavoratore allegare e dimostrare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, supportando la domanda con i pertinenti dati di fatto (v. Cass. n. 24432 del 2022), anche in ordine al rapporto di consecuzione e d'immediatezza, che disvela l'autentica genesi delle dimissioni rassegnate e ne avvalora la "giusta causa" (cfr., proprio in tema di NASpI, Cass. n. 30310 del 2024, al punto 5 della motivazione).

Di conseguenza, la pronuncia è incorsa nella lamentata violazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 2015, avendo la Corte d'appello riconosciuto il diritto dell'assicurata all'indennità NASpI pur in mancanza di prova della "giusta causa" delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice.

**3.5.** Non ha rilievo il fatto che la circolare dell'Inps n. 163 del 2003 richiede, ai fini del riconoscimento della giusta causa, la produzione di documenti da cui si possa desumere la volontà del



lavoratore di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro.

In primo luogo, nella giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidato il principio secondo cui le circolari amministrative dell’Inps sono atti normativi interni, che tendono a indirizzare e guidare in modo uniforme l’attività degli organi periferici dell’ente, ma non possono modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza (cfr. da ultimo Cass. n. 12971 del 2025 e Cass. n. 10728 del 2024, che a loro volta richiamano Cass. n. 11094 del 2005 e la più risalente Cass. n. 2568 del 1963). Pertanto, la menzionata circolare non può fondatamente condurre a ritenere che, nel giudizio volto a far accertare il diritto alla percezione dell’indennità NASpI, l’oggetto della prova dei requisiti previsti dalla legge – il cui assolvimento spetta all’assicurato – sia rappresentato dalla volontà del lavoratore di difendersi dal comportamento illecito del datore di lavoro e non dalla giusta causa di dimissioni.

In secondo luogo, va ribadito che – come accennato in precedenza – oggetto del presente giudizio è pur sempre, indipendentemente dalla formulazione del *petitum* della domanda, il diritto soggettivo alla prestazione previdenziale richiesta e non già l’impugnazione delle determinazioni assunte dall’Ente erogatore in sede amministrativa, giacché il rapporto giuridico previdenziale è di derivazione legale e, pertanto, del suo oggetto non può disporre l’Istituto gestore. Ne discende che l’accertamento che il giudice è tenuto a compiere attiene all’esistenza degli elementi costitutivi del diritto prefigurati dalla legge e non certo l’osservanza, da parte dell’Inps, delle disposizioni interne di cui lo stesso si è dotato al fine di



regolamentare sul piano amministrativo la gestione del rapporto previdenziale.

Ne deriva ulteriormente che, nella specie, la verifica che il giudice di merito è tenuto a compiere attiene all'esistenza, nel caso concreto, della giusta causa di dimissioni, intesa nel senso prima chiarito, e non già al rispetto, da parte dell'interessata, degli oneri di allegazione documentale prescritti dall'atto di normazione interna promanante dall'Istituto.

**4.** Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto, al fine di accertare l'esistenza, nel caso concreto, della giusta causa delle dimissioni che hanno dato luogo allo stato di disoccupazione per il quale è stata domandata l'indennità NASpI. Quale giudice del rinvio, alla Corte territoriale è affidato il compito di provvedere anche in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026

La Presidente  
Rossana Mancino

